Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 29 gennaio 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1540**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Induno Olona (Varese) . . . Pag. 450

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1541**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi », di Alpignano (Torino). Pag. 450

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1964, n. **1542**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma. Pag. 451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. **1543**.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Gallo », con sede in Cossato (Vercelli) . . . . Pag. 451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1964, n. **1544**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Angelo Custode, in frazione Garofalo del comune di Savignano sul Panaro (Modena) . . . . . . Pag. 451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1964, n. **1545**.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile in Lecce . . . . Pag 451

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **5**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di « Malattie infettive » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano . . . . . . Pag. 451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **6**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di « Psicologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano . . . . Pag. 453

Errata-corrige (Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, n. 1377) . . . . Pag. 454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1964.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata in Roma il 15 luglio 1963 tra il Ministero della marina mercantile e la Società di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per l'esercizio di servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati . . . . Pag. 455

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa comunale di consumo fra i lavoratori di Piedimulera e sue frazioni e Fomarco di Pieve Vergontè », con sede in Piedimulera (Novara), e nomina del commissario liquidatore. Pag. 458

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Lavoratori di Maschito », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 459

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « LXVII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica - XVIII Salone della macchina agricola », in Verona . . . . Pag. 459

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze. Pag. 459

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

Rinnovo della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione . . . . Pag. 460

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1965.
Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di produzione e lavoro di Ponte a Cappiano », con sede in Fucecchio, frazione di Ponte a Cappiano (Firenze), e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 460

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 461

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 461

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . . . Pag. 461
Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione alla professione di ostetrica . . . . Pag. 461
Autorizzazione all'Università degli studi di Macerata ad accettare una donazione . . . . Pag. 461
Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione . . . . Pag. 461
Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Longarone ad accettare una donazione . . Pag. 461
Esito di ricorsi . . . . Pag. 461

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Comunale Pasticcieri e Dolcieri - U.N.I.D.U.L.C.I.A. », con sede in Bologna . . . . Pag. 462
Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Caseificio sociale cooperativo di Casentiga », con sede in Corteno (Brescia) . . . . Pag. 462
Avviso di rettifica . . . . Pag. 462

Ministero del tesoro:
Esito di ricorso . . . . Pag. 462
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 462

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio, per posti disponibili al 1° ottobre 1964, relativi a posti di ruolo organico nei Conservatori di musica, Istituti e Scuole d'arte . Pag. 463
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963 . . . . Pag. 465
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e titoli a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1963 . . . . Pag. 465
Avviso di rettifica . . . . Pag. 466

Ministero delle finanze: Concorsi per esami-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari . . Pag. 466

Ministero della difesa-Esercito: Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova . . . . Pag. 469

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Nomina di un membro aggregato in seno alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Trieste, del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 469

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Istituto nazionale della nutrizione:
Avviso concernente il bando di concorso per esami, riservato ai laureati in Giurisprudenza e Scienze statistiche ed attuariali in servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione. Pag. 470
Avviso concernente il bando di concorso per esami, riservato ai laureati in Medicina e chirurgia, in Scienze naturali ed in Scienze biologiche in servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione . . . . Pag. 470
Avviso concernente il bando di concorso per esami, riservato ai laureati in Chimica in servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione . . . . Pag. 470

Ufficio medico provinciale di Forlì: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì . . . . Pag. 470

Ufficio medico provinciale di Perugia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia . . . Pag. 470

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico nel comune di Nicastro . . . . Pag. 471

Ufficio medico provinciale di Sondrio: Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Sondrio . . . . Pag. 471

Ufficio medico provinciale di Salerno: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno . . . . Pag. 471

Ufficio veterinario provinciale di Rovigo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rovigo. Pag. 472

Ufficio veterinario provinciale di Sassari: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari . . Pag. 472

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1540**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Induno Olona (Varese).

N. 1540. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Induno Olona (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1541**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi », di Alpignano (Torino).

N. 1541. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi », di Alpignano (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1964, n. 1542.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma.

N. 1542. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. 1543.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Gallo », con sede in Cossato (Vercelli).

N. 1543. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Gallo », con sede in Cossato (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1964, n. 1544.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Angelo Custode, in frazione Garofalo del comune di Savignano sul Panaro (Modena).

N. 1544. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Angelo Custode, in frazione Garofalo del comune di Savignano sul Panaro (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1964, n. 1545.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile in Lecce.

N. 1545. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento composto di cinque vani più servizi, situato in Lecce, via Liborio Romano, 35, di proprietà della signora Greco Rosaria, nata Dell'Anna, al prezzo di L. 8.540.000, per destinarlo a sede del dipendente Gruppo provinciale di detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 5.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di « Malattie infettive » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 12 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Malattie infettive », in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 67. — VILLA

Repertorio n. 285

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia e di un relativo posto di assistente di ruolo.

L'anno millenovecentosessantacinque e questo giorno dodici del mese di gennaio in Milano presso la sede dell'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7, avanti a me dottor Roberto Buongiovanni direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale 3 novembre 1958, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario ed alla presenza dei signori:

dott. Leonilde Magri Bellagente, funzionario;

dott. Maurizio Aureli, funzionario;

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, rettore della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università del 22 luglio 1964;

Dall'altra

il dott. prof. Pietro Bucalossi, nato a San Miniato (Pisa) il 9 agosto 1905, sindaco del comune di Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale di Milano con delibera del 23 luglio 1964;

Premesso

che lo statuto della Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia, comprende tra gli insegnamenti complementari quello di malattie infettive;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, considerata l'importanza assunta da tale disciplina, sia ai fini didattici, sia ai fini di sempre più validi e progrediti orientamenti e criteri diagnostici, assistenziali e terapeutici, ha ravvisato l'opportunità di offrire agli studenti una più completa e specifica preparazione, mediante la istituzione della cattedra di ruolo;

che il comune di Milano, sicuro di facilitare i compiti della Facoltà di medicina e chirurgia in questo particolare settore didattico e pratico, è venuto nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione della cattedra di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive e di un relativo posto di assistente di ruolo;

che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, per l'insegnamento della disciplina stessa e di un relativo posto di assistente di ruolo;

Tutto ciò premesso

fra il comune di Milano, rappresentato come sopra, e la Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Milano, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano venga attuato l'insegnamento di malattie infettive, si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 4.700.000 (lire quattromilionisettecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 940.000 (lire novecentoquarantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, il comune di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore di professori universitari, il comune di Milano si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente e in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di malattie infettive.

L'Università di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma *b*), per gli effetti su indicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

Sempre nell'intento di assicurare alla cattedra di malattie infettive la migliore funzionalità, il comune di Milano assume altresì a proprio carico l'onere per la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra stessa, obbligandosi a versare un contributo annuo di L. 2.600.000 (lire duemilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente di ruolo, aumentato di L. 520.000 (lire cinquecentoventimila), pari al 20 % del contributo che precede, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto di assistente di ruolo, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. Tutte le condizioni, nessun esclusa, previste per il posto di professore di ruolo debbono intendersi estese integralmente anche per il posto di assistente di ruolo.

Art. 6.

La presente convenzione, sia per la istituzione del posto di professore di ruolo, sia per la istituzione del posto di assistente di ruolo, ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina dei rispettivi primi titolari dei posti di professore e di assistente. La convenzione si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma dei precedenti articoli 3 e 5.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo nonchè il posto di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse della Università degli studi di Milano ed è esente da tassa di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

prof. gr. uff. C. Mario CATTABENI, rettore dell'Univ. di Milano;
dott. prof. Pietro BUCALOSSI, sindaco del comune di Milano;
dott. Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste;
dott. Maurizio AURELI, teste;
dott. Roberto BUONGIOVANNI, ufficiale rogante.

Registrato a Milano, addì 13 gennaio 1965, al n. 164, 71/ME, vol. VI. Atti pubblici. Esatte L.: *Esente*.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. 6.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di « Psicologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 12 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psicologia », in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 68. — VILLA

Repertorio n. 284

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Psicologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia e di un relativo posto di assistente di ruolo.

L'anno millenovecentosessantacinque e questo giorno dodici del mese di gennaio in Milano presso la sede della Università degli studi, via Festa del Perdono, 7, avanti a me dottor Roberto Buongiovanni direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale 3 novembre 1958, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario ed alla presenza dei signori:

dott. Leonilde Magri Bellagente, funzionario;
dott. Maurizio Aureli, funzionario;

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, rettore della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università del 22 luglio 1964;

Dall'altra

il dott. prof. Pietro Bucalossi, nato a San Miniato (Pisa) il 9 agosto 1905, sindaco del comune di Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale di Milano con delibera del 23 luglio 1964;

Premesso

che lo statuto della Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia, comprende tra gli insegnamenti complementari quello di Psicologia;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, considerata l'importanza assunta da tale disciplina, sia sul piano scientifico che su quello delle applicazioni educative e sociali nel campo

delle scienze biologiche moderne, per la necessità di fondare su base psicologica ogni iniziativa che abbia per oggetto l'uomo, sia esso inteso come personalità singola o come gruppo o come popolazione, ha ravvisato la opportunità di offrire agli studenti una più completa e specifica preparazione mediante la istituzione della cattedra di ruolo;

che il comune di Milano, sicuro di facilitare i compiti della Facoltà di medicina e chirurgia in questo particolare settore didattico e pratico, è venuto nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione della cattedra di ruolo per l'insegnamento di Psicologia e di un relativo posto di assistente di ruolo;

che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, per l'insegnamento della disciplina stessa e di un relativo posto di assistente di ruolo;

Tutto ciò premesso

tra il comune di Milano, reppresentato come sopra, e la Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Milano, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano venga attuato l'insegnamento di Psicologia, si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 4.700.000 (lire quattromilionisettecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 940.000 (lire novecentoquarantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, il comune di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il comune di Milano si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente e in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Psicologia.

L'Università di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti su indicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

Sempre nell'intento di assicurare all'istituenda cattedra la migliore funzionalità, il comune di Milano assume altresì a proprio carico l'onere per la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra stessa, obbligandosi a versare un contributo annuo di L. 2.600.000 (lire duemilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente di ruolo, aumentato di L. 520.000 (lire cinquecentoventimila), pari al 20 % del contributo che precede, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto di assistente di ruolo, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. Tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste per il posto di professore di ruolo debbono intendersi estese integralmente anche per il posto di assistente di ruolo.

Art. 6.

La presente convenzione, sia per la istituzione del posto di professore di ruolo, sia per la istituzione del posto di assistente di ruolo, ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina dei rispettivi primi titolari dei posti di professore e di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma dei precedenti articoli 3 e 5.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo nonchè il posto di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse della Università degli studi di Milano ed è esente da tassa di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

prof. gr. uff. C. Mario CATTABENI, rettore dell'Univ. di Milano;
dott. prof. Pietro BUCALOSSI, sindaco del comune di Milano;
dott. Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste;
dott. Maurizio AURELI, teste;
dott. Roberto BUONGIOVANNI, ufficiale rogante.

Registrato a Milano, addì 13 gennaio 1965 al n. 163 71/ME, vol. 6°. Esatte L.: *Esente.*

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, n. 1377: « Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Ditta Francesco Guiso Gallisai », con sede in Nuoro », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 28 dicembre 1964, ove è detto « . . . destinati alle attività di distribuzione . . . » leggasi « . . . destinati alle attività di produzione e distribuzione . . . ».

Il decreto medesimo deve intendersi firmato anche dal *Presidente del Consiglio*: MORO e dal *Ministro per l'industria e commercio*: MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1964.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata in Roma il 15 luglio 1963 tra il Ministero della marina mercantile e la Società di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per l'esercizio di servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1958, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 136, col quale venne approvata la convenzione stipulata il 10 aprile 1958 con la Società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale per le isole Partenopee e Pontine (settore « B »), verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 506.239.293 (cinquecentoseimilioni duecentotrentanovemila duecentonovantatre) dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, lire 627.376.398 (seicentoventisettemilioni trecentosettantaseimila trecentonovantotto) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956, lire 656.334.960 (seicentocinquantaseimilioni trecentotrentaquattromila novecentosessanta) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957, lire 644.000.792 (seicentoquarantaquattromilioni settecentonovantadue) dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1960, registro n. 14 Marina mercantile, foglio n. 27, con il quale venne approvata la convenzione stipulata in data 13 giugno 1960, che apportava modifiche, fino al 31 dicembre 1960, alla convenzione del 10 aprile 1958 e che stabiliva per l'anno 1960 la sovvenzione di lire 669.000.792 (seicentosessantanovemilioni settecentonovantadue);

Considerato che il crescente aumento del traffico e lo sviluppo economico delle zone comprese nel predetto settore « B » esigono che ai servizi marittimi del settore medesimo vengano apportati miglioramenti da concretarsi sia mediante l'assegnazione alle linee della nave « Equa » di 462,58 t.s.l. nel periodo dal 16 luglio 1963 al 15 luglio 1965, e, in sua sostituzione, di una nave di 600 t.s.l. nel periodo dal 16 luglio 1965 al 31 dicembre 1973; sia mediante l'intensificazione della frequenza di alcuni collegamenti marittimi;

Considerato che, conseguentemente, l'ammontare della sovvenzione deve essere adeguato ai maggiori oneri derivanti alla Società concessionaria dall'esercizio dei servizi migliorati come sopra indicato;

Considerato che per l'attuazione dei predetti miglioramenti occorre modificare la citata convenzione del 10 aprile 1958;

Vista la convenzione modificativa che, in conformità delle sopra accennate esigenze, è stata stipulata in Roma, addì 15 luglio 1963, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Partenopea »;

Accertato che la Società per azioni di navigazione « Partenopea » ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 15 luglio 1963;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 15 luglio 1963 tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Partenopea » con sede in Napoli, con la quale, a modifica della precedente convenzione stipulata addì 10 aprile 1958, ed approvata col decreto citato in premessa, la sovvenzione per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (isole Partenopee e Pontine) per la durata di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 viene stabilita, in ragione d'anno, in:

lire 506.239.293 (cinquecentoseimilioni duecentotrentanovemila duecentonovantatre) dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955;

lire 627.376.398 (seicentoventisettemilioni trecentosettantaseimila trecentonovantotto) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956;

lire 656.334.960 (seicentocinquantaseimilioni trecentotrentaquattromila novecentosessanta) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957;

lire 644.000.792 (seicentoquarantaquattromilioni settecentonovantadue) dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959;

lire 669.000.792 (seicentosessantanovemilioni settecentonovantadue) dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960;

lire 644.000.792 (seicentoquarantaquattromilioni settecentonovantadue) dal 1° gennaio 1961 al 15 luglio 1963;

lire 812.000.792 (ottocentododicimilioni settecentonovantadue) dal 16 luglio 1963 al 31 dicembre 1973.

La sovvenzione dovuta alla Società farà carico al capitolo 73 del bilancio del Ministero della marina mercantile per il corrente esercizio finanziario 1963-64 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1964

SEGNI

SPAGNOLLI — COLOMBO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 68

Convenzione modificativa di quella stipulata in data 10 aprile 1958 tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (isole Partenopee e Pontine).

Premesso che con la Società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, fu stipulata la convenzione 10 aprile 1958, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1958, n. 1362, registrato alla Corte

dei conti il 23 giugno 1958, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 136, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (isole Partenopee e Pontine), sino al 31 dicembre 1973;

che con la convenzione del 13 giugno 1960, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1960, registro n. 14 Marina mercantile, foglio n. 27, sono state apportate modifiche alla convenzione 10 aprile 1958 e che tali modifiche hanno avuto efficacia fino al 31 dicembre 1960;

fra il dott. Eugenio Silipo, ispettore generale reggente la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile agente in nome e per conto del Ministero medesimo e il comm. Vincenzo Laudiero fu Domenico, consigliere delegato della Società anzidetta, agente in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La convenzione 10 aprile 1958, indicata in premessa, è modificata in conformità dei seguenti articoli:

Art. 2.

L'art. 2 (sovvenzione) è sostituito dal seguente:

« La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata come appresso:

fino al 31 dicembre 1955: L. 506.239.293 (cinquecentoseimilioni duecentotrentanovemila duecentonovantatre);

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: L. 627.376.398 (seicentoventisettemilioni trecentosettantaseimila trecentonovantotto);

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957: L. 656.334.960 (seicentocinquantaseimilioni trecentotrentaquattromila novecentosessanta);

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959: L. 644.000.792 (seicentoquarantaquattromilioni settecentonovantadue);

dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960: L. 669.000.792 (seicentosessantanovemilioni settecentonovantadue);

dal 1° gennaio 1961 al 15 luglio 1963: L. 644.000.792 (seicentoquarantaquattromilioni settecentonovantadue);

dal 16 luglio 1963 al 31 dicembre 1973: L. 812.000.792 (ottocentododicimilioni settecentonovantadue) ».

Art. 3.

L'art. 4 (revisione della sovvenzione) è sostituito dal seguente:

« La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi per il personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè il Ministero della marina mercantile, di intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopraelencati elementi, da tener presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:

fino al 31 dicembre 1959: L. 242.500.000 annue;

dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960: L. 251.960.310;

dal 1° gennaio 1961 al 15 luglio 1963: L. 242.500.000 annue;

dal 16 luglio 1963 al 31 dicembre 1973: L. 242 milioni 500.000 annue;

b) combustibili:

fino al 31 dicembre 1955: L. 92.145.590 (nafta tonnellate 4.473 x L. 15.780; diesel tonn. 985 x L. 21.890);

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: L. 91.218.350 (nafta tonn. 3.790 x L. 15.780; diesel tonn. 1.435 x L. 21.890);

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957: L. 94.501.850 (nafta tonn. 3.790 x L. 15.780; diesel tonn. 1.585 x L. 21.890);

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959: L. 95.158.550 (nafta tonn. 3.790 x L. 15.780; diesel tonn. 1.615 x L. 21.890);

dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960: L. 106.204.550 (nafta tonn. 4.490 x L. 15.780; diesel tonn. 1.615 x L. 21.890);

dal 1° gennaio 1961 al 15 luglio 1963: L. 95.158.550 (nafta tonn. 3.790 x L. 15.780; diesel tonn. 1.615 x L. 21.890);

dal 16 luglio 1963 al 15 luglio 1965: L. 107.964.865 (nafta tonn. 1.362.374 x L. 9.400 e tonn. 3.790 x L. 15.780; diesel tonnellate 1.615 x L. 21.890);

dal 16 luglio 1965 al 31 dicembre 1973: L. 103.764.550 (nafta tonn. 3.790 x L. 15.780; diesel tonn. 1.615 x L. 21.890 e diesel tonn. 520 x L. 16.550);

c) paghe, stipendi, indennità accessori e contributi:

fino al 31 dicembre 1955: L. 326.400.000;

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: L. 349.500.000;

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957: L. 353.900.000;

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959: L. 362.700.000;

dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960: L. 373.200.000;

dal 1° gennaio 1961 al 15 luglio 1963: L. 362.700.000;

dal 16 luglio 1963 al 15 luglio 1965: L. 419.238.229;

dal 16 luglio 1965 al 31 dicembre 1973: L. 426.276.084.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10 % del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ».

Art. 4.

L'art. 9 (navi nuove ed usate da assegnare ai servizi) è sostituito dal seguente:

« E' fatto obbligo alla Società di rilevare le seguenti navi: « Sorrento », di 243 tonn. di stazza lorda; « Capri », di 610 tonn. di stazza lorda; « Principessa di Piemonte », di 451 tonn. di stazza lorda; « Ischia », di 553 tonn. di stazza lorda; « Regina Elena », di 424 tonn. di stazza lorda; « Meta », di 243 tonn. di stazza lorda, dalla società « Partenopea » di navigazione con sede in Napoli.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 10.

La Società si obbliga, altresì, ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) dal 1° gennaio 1956 due navi della stazza lorda minima di 600 tonn. da adibire alle linee B/6, B/20 e B/21 di cui all'allegato 1;

b) dal 1° gennaio 1957 una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. da adibire alla linea B/5 di cui all'allegato 1;

c) dal 1° gennaio 1958 una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. da adibire alle linee B/7, B/8, B/9 e B/10 di cui all'allegato 1;

d) dal 16 luglio 1965 una unità di nuova costruzione di 600 t.s.l. minima e velocità 14 nodi da adibire alle linee B/19 e B/20.

I piani di dette navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in esercizio delle navi stesse la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile. In particolare, in attesa dell'entrata in servizio della nave di nuova costruzione di cui alla lettera *d*) la Società potrà esercitare il servizio sulle linee B/19 e B/20 con la nave « Equa » di 462,58 t.s.l. e di 12,5 nodi di velocità o con altra nave di velocità e tonnellaggio non inferiori ».

Art. 5.

L'art. 23 (sovvenzione per linee) è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato n. 1). Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna linea indicata nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea		
Linea	B/ 1	365 viaggi
»	B/ 2	365 »
»	B/ 3	122 »
»	B/ 4	122 »
»	B/ 5	365 »
»	B/ 6	153 »

Linea B/ 7	151 viaggi		
» B/ 8	122 »		
» B/ 9	92 »		
» B/10	92 »		
» B/11	151 »		
» B/12	152 »		
» B/13	31 »		
» B/14	31 »		
» B/15	62 »		
» B/16	62 »		
» B/17	1095 »	(per Pozzuoli)	
» » oppure	1460 »	(per Torregaveta)	
» B/18	52 »		
» B/19	104 »	fino al 15 luglio 1963	
» »	208 »	dal 16 luglio 1963	
» B/20	52 »	fino al 15 luglio 1963	
» »	156 »	dal 16 luglio 1963	
» B/21	26 »		
» B/22	13 »		

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive d'esercizio, detratti gli introiti ».

Art. 6.

La tabella annessa alla convenzione (allegato 1) è sostituita dalla seguente:

SETTORE « B »

« *Isole Partenopee e Pontine* »

« Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio.

LINEA B/1:

Itinerario: Capri-Massalubrense-Sorrento-Napoli e viceversa. Dal 16 giugno al 30 settembre fa scalo anche a Meta;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.): senza scalo a Meta: mg. 46; con scalo a Meta: mg. 51,2; totale annuo per 365 viaggi, di cui 258 senza lo scalo a Meta e 107 con lo scalo a Meta: mg. 17.346,4;

Velocità di esercizio: nodi 12,5.

LINEA B/2:

Itinerario: Napoli-Sorrento-Capri e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 45,4: totale annuo per 365 viaggi: mg. 16.571;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/3:

Itinerario: Sorrento-Capri-Ischia e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° giugno al 30 settembre;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 57,4; totale annuo per 122 viaggi: mg. 7.002,8;

Velocità di esercizio: nodi 12,5.

LINEA B/4:

Itinerario: Capri-Sorrento e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° giugno al 30 settembre;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 17,4; totale annuo per 122 viaggi: mg. 2.122,8;

Velocità di esercizio: nodi 12,5.

LINEA B/5:

Itinerario: Capri-Napoli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 35,2; totale annuo per 365 viaggi: mg. 12.848;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/6:

Itinerario: Napoli-Capri-Marina del Cantone (facolt.)-Positano-Amalfi e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° maggio al 30 settembre;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 74,8; totale annuo per 153 viaggi: mg. 11.444,4;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/7:

Itinerario: Ischia Porto-Procida-Napoli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° novembre al 31 marzo;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 35,4; totale annuo per 151 viaggi: mg. 5.345,4;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/8:

Itinerario: Forio-Lacco Ameno-Casamicciola Terme-Ischia Porto-Ischia Ponte-Procida-Napoli e viceversa;

Periodo di esercizio e periodicità: dal 1° aprile al 15 giugno con periodicità giornaliera; dal 16 giugno al 30 settembre con periodicità domenicale, dal 1° ottobre al 31 ottobre con periodicità giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 52,2; totale annuo per 122 viaggi: mg. 6.368,4;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/9:

Itinerario: Forio-Lacco Ameno-Casamicciola Terme-Ischia Porto-Napoli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 30 settembre;

Periodicità: giornaliera, escluse le domeniche;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 49,4; totale annuo per 92 viaggi: mg. 4.544,8;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/10:

Itinerario: Casamicciola Terme-Ischia Ponte-Procida-Napoli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 30 settembre;

Periodicità: giornaliera, escluse le domeniche;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 41; totale annuo per 92 viaggi: mg. 3.772;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/11:

Itinerario: Napoli-Procida-Ischia Porto e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° novembre al 31 marzo;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 35,4; totale annuo per 151 viaggi: mg. 5.345,4;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/12:

Itinerario: Napoli-Procida-Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola Terme-Lacco Ameno-Forio e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° aprile al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 ottobre;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 52,2; totale annuo per 152 viaggi: mg. 7.934,4;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/13:

Itinerario: Napoli-Ischia Porto-Casamicciola Terme-Lacco Ameno-Forio e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 luglio;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 49,4; totale annuo per 31 viaggi: mg. 1.531,4;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/14:

Itinerario: Napoli-Ischia Porto-Casamicciola Terme-Lacco Ameno-Forio-Sant'Angelo e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° agosto al 31 agosto;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 60,4; totale annuo per 31 viaggi: mg. 1872,4;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/15:

Itinerario: Napoli-Procida-Ischia Ponte-Casamicciola Terme e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto;

Periodicità: giornaliera;

Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 41; totale annuo per 62 viaggi: mg. 2.542;

Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/16:

Itinerario: Casamicciola Terme-Ischia Porto-Napoli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 39,4; totale annuo per 63 viaggi: mg. 2.442,8;
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/17:
Itinerario: Ischia Porto-Procida-Pozzuoli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: trigiornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 22; totale annuo per 1095 viaggi: mg. 24.090;
Velocità di esercizio: nodi 12,5.
Nota bene. — Quando sarà stato sistemato l'approdo di Torregaveta la linea B/17 si svolgerà come segue:
Itinerario: Ischia Porto-Procida-Torregaveta e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: quadrigiornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 16,4; totale annuo per viaggi 1460: mg. 23.944;
Velocità di esercizio: nodi 12,5.

LINEA B/18:
Itinerario: Napoli-Procida-Ischia Porto-Casamicciola-Terme (fac.)-Forio-Santo Stefano-Ventotene-Ponza e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: settimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 132,8; totale annuo per 52 viaggi: mg. 6.905,6;
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/19:
Itinerario: Ponza-Formia e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: Bisettimanale fino al 15 luglio 1963; dal 16 luglio 1963 quadrisettimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 78,8; totale annuo per 104 viaggi: mg. 8.195,2 fino al 15 luglio 1963; dal 16 luglio 1963 totale annuo per 208 viaggi: mg. 16.390,40;
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/20:
Itinerario: Ponza-Ventotene-Santo Stefano-Formia e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: settimanale fino al 15 luglio 1963; dal 16 luglio 1963 trisettimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 105,4; totale annuo per 52 viaggi: mg. 5.480,8 fino al 15 luglio 1963; dal 16 luglio 1963 totale annuo per viaggi 156: mg. 16.442,40;
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/21:
Itinerario: Anzio-Ponza e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 15 settembre;
Periodicità: bisettimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 84; totale annuo per 26 viaggi: mg. 2.184;
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA B/22:
Itinerario: Anzio-Ponza-Ventotene e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 15 settembre;
Periodicità: settimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) mg. 129,4; totale annuo per 13 viaggi: mg. 1.682,2;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Navi assegnate alle linee

LINEA B/1: una nave della stazza lorda di 300 tonn.
LINEA B/2: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/3: una nave della stazza lorda di 300 tonn.
LINEA B/4: una nave della stazza lorda di 300 tonn.
LINEA B/5: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/6: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/7: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/8: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/9: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/10: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/11: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/12: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/13: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/14: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/15: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/15: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/16: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
LINEA B/17: una nave della stazza lorda di 300 tonn.

Per il periodo 1° giugno-30 settembre 1958 il servizio della linea B/17 sarà assicurato con una nave della stazza lorda di 240 tonnellate e 12 mg. di velocità orarie.

LINEA B/18: una nave della stazza lorda di 500 tonn. per il periodo 16 maggio-15 settembre; per i rimanenti mesi dell'anno una nave da 600 tonnellate;

LINEA B/19:
fino al 15 luglio 1963: una nave della stazza lorda di 500 tonnellate per il periodo dal 16 maggio al 15 settembre; per i rimanenti mesi dell'anno una nave da 600 tonnellate;
dal 16 luglio 1963 al 15 luglio 1965; una nave della stazza lorda di 500 tonnellate e la nave « Equa » di 462,58 t.s.l. o altra nave di tonnellaggio non inferiore, per il periodo dal 16 maggio al 15 settembre; per i rimanenti mesi dell'anno la nave « Equa » di 462,58 t.s.l. o altra nave di tonnellaggio non inferiore e una nave da 600 tonnellate;
dal 16 luglio 1965 al 31 dicembre 1973: una nave della stazza lorda di 500 tonnellate e una nave da 600 tonnellate per il periodo dal 16 maggio al 15 settembre; per i rimanenti mesi dell'anno due navi da 600 tonnellate.

LINEA B/20:
fino al 15 luglio 1963: una nave della stazza lorda di 500 tonnellate per il periodo dal 16 maggio al 15 settembre; per i rimanenti mesi dell'anno una nave da 600 tonnellate;
dal 16 luglio 1963 al 15 luglio 1965: una nave della stazza lorda di 500 tonnellate e la nave « Equa » di 462,58 t.s.l. o altra nave di tonnellaggio non inferiore per il periodo dal 16 maggio al 15 settembre; per i rimanenti mesi dell'anno la nave « Equa » di 462,58 t.s.l. o altra nave di tonnellaggio non inferiore e una nave da 600 tonnellate;
dal 16 luglio 1965 al 31 dicembre 1973: una nave della stazza lorda di 500 tonnellate e una nave da 600 tonnellate per il periodo dal 16 maggio al 15 settembre; per i rimanenti mesi dell'anno due navi da 600 tonnellate.

LINEA B/21: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate.

LINEA B/22: una nave della stazza lorda di 600 tonnellate.

Nota bene. — Alla linea B/4 verrà adibita la stessa nave utilizzata per la linea B/3; alla linea B/15 verrà adibita la stessa nave utilizzata per la linea B/9 e per la linea B/10.

Alle linee B/18, B/19 e B/20 verranno adibite le stesse navi. Non si farà luogo alla riduzione della sovvenzione prevista dall'art. 7 del capitolato per l'utilizzazione, dal 16 luglio 1963 al 15 luglio 1965, della nave « Equa » sulla linea B/18 o di altra nave avente velocità e tonnellaggio non inferiori.

Alla linea B/22 verrà adibita la stessa nave utilizzata per la linea B/21 ».

Art. 7.

La presente convenzione modificativa, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Fatta a Roma, addì 15 luglio 1963

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
Eugenio SILIPO

p. *La Società per azioni di navigazione « Partenopea »*
Vincenzo LAUDIERO

(430)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa comunale di consumo fra i lavoratori di Piedimulera e sue frazioni e Fomarco di Pieve Vergontè », con sede in Piedimulera (Novara), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società « Cooperativa comunale di consumo fra i lavoratori di Piedimulera e sue frazioni e Fomarco di Pieve Vergontè », con sede in Piedimulera (Novara), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa comunale di consumo fra i lavoratori di Piedimulera e sue frazioni e Fomarco di Pieve Vergontè », con sede in Piedimulera (Novara), costituita in data 7 aprile 1945 per rogito del dottor Giuseppe Darioli, repertorio n. 13438, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ermanno Canuto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(269)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Lavoratori di Maschito », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1964, con il quale il rag. Alberto Filippi è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile, liquidatore della Società cooperativa « Lavoratori di Maschito » (erroneamente indicata come « Lavoratori del Moschito »), con sede in Roma, in sostituzione del liquidatore ordinario;

Vista la relazione, in data 30 novembre 1964, dell'attuale liquidatore, dalla quale si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Lavoratori di Maschito », con sede in Roma, costituita in data 7 agosto 1952, per rogito Mammuccari, repertorio n. 7607, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Alberto Filippi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(268)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « LXVII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica - XVIII Salone della macchina agricola », in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXVII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica - XVIII Salone della macchina agricola » che avrà luogo a Verona dal 14 al 22 marzo 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(356)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi

ad oggetti che figureranno nella « XXIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile al 9 maggio 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: Scarlato

(359)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.
Rinnovo della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito in legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 25 luglio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di revisione del riso in esportazione è costituita:

Sampietro prof. ing. Giovanni, direttore della Stazione sperimentale di risicultura, presidente;

Piacco prof. Romeo, sostituto del direttore della Stazione sperimentale di risicultura, presidente supplente;

Mele dott. Giovanni, rappresentante effettivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Marsili dott. Giovanni, rappresentante supplente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ramponi dott. Anselmo, rappresentante effettivo dell'Ente nazionale risi;

Tinarelli dott. Antonio, rappresentante supplente dello stesso Ente;

Invernizzi rag. Carlo, rappresentante effettivo della categoria degli industriali;

Geddo rag. Sergio, rappresentante supplente della stessa categoria;

Madonnini rag. Cipriano, rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori;

Valleggiani Pietro, rappresentante supplente della stessa categoria;

Erali rag. Giuseppe, rappresentante effettivo della categoria dei commercianti;

Gariboldi Emilio, rappresentante supplente della stessa categoria.

Art. 2.

Ai membri di cui al precedente articolo è corrisposto per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza di Lit. 1000 a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

I componenti della Commissione di cui ai precedenti articoli che rappresentano le categorie degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti durano in carica un anno dalla data del presente decreto; tuttavia continuano nelle loro attribuzioni fino a quando non siano sostituiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1965

Il Ministro: Mattarella

(261)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1965.
Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di produzione e lavoro di Ponte a Cappiano », con sede in Fucecchio, frazione di Ponte a Cappiano (Firenze), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata alla Società « Cooperativa di produzione e lavoro di Ponte a Cappiano », con sede in Fucecchio, frazione di Ponte a Cappiano (Firenze), da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa di produzione e lavoro di Ponte a Cappiano », con sede in Fucecchio, frazione di Ponte a Cappiano (Firenze), costituita in data 18 febbraio 1911 con atto a rogito del notaio Banti Antonio, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267.

Il dott. Fabroni Tebaldo è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: Martoni

(408)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1965:

Fleres Nicolò, notaio residente nel comune di Roccalumera, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina;

Pipitone Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Teglio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Bormio, stesso distretto:

Cammarano Pasquale, notaio residente nel comune di Bianco, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Lagonegro;

Toppino Guido, notaio residente nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Neive, stesso distretto;

Caire Giovanni, notaio residente nel comune di Ticineto, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Casale Monferrato,

Pellegrino Leonida, notaio residente nel comune di San Cesario di Lecce, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia;

Grasselli Giovanni, notaio residente nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona;

Fabiani Luciano, notaio residente a Paganica, frazione del comune di L'Aquila, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Sarteano, distretto notarile di Siena.

(486)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1965, il Comune di Acri (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(424)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Ugo Milano, nato a San Severo (Foggia) il 6 dicembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 20 giugno 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(242)

L'ing. Giampaolo Teucci, nato a Firenze il 19 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna il 30 aprile 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(243)

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione alla professione di ostetrica

La signora Maria D'Annibale, nata a Ceccano (Frosinone) il 12 dicembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione alla professione di ostetrica conseguito presso l'Università di Roma il 1° luglio 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(244)

Autorizzazione all'Università degli studi di Macerata ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Macerata n. 42336 del 5 dicembre 1964, l'Università degli studi di Macerata è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 4.000.000 (quattromilioni), disposta dal cavaliere del lavoro Eugenio Quaglia, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome dell'« avv. Quaglia Franco ».

(482)

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 28 del 29 settembre 1964, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 600.000 (seicentomila), disposta dal prof. Alberto Candian, per l'istituzione di un premio di studio denominato « Anna Candian Cipelli », da conferirsi « una tantum », durante l'anno accademico 1964-65.

(483)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Longarone ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno, numero 1.14.13/40485 - Div. I - del 28 novembre 1964, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Longarone è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 400.000 (quattrocentomila) in titoli offerta dai signori Biscaldi Alberto e Nebuloni Elisa, coniugi, per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Premio di studio Sandra Biscaldi » da conferire ad alunno meritevole della Scuola.

(470)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'avv. Costanzo Tirale avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1959 alla zona della Collina di Sant'Anna, sita nell'ambito del comune di Brescia.

(318)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Tramontini Igino, Ernesto, Anita e Antonio avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1961 al giardino di proprietà dei ricorrenti sito nell'mbito del comune di Venezia - Mestrè.

(481)

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 46, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Tibaldi Umberto avverso il provvedimento ministeriale del 19 settembre 1960, n. 335, con il quale veniva confermata la qualifica di « valente » attribuitagli dal preside dell'Istituto tecnico industriale di Brescia, per l'anno ascolastico 1957-58.

(446)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Comunale Pasticcieri e Dolcieri - U.N.I.D.U.L.C.I.A. », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 gennaio 1965, l'avv. Selleri Dante è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa « Comunale Pasticcieri e Dolcieri - U.N.I.D.U.L.C.I.A. », con sede in Bologna, in sostituzione dell'avv. Avallone Antonio, dimissionario.

(379)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Caseificio sociale cooperativo di Casentiga », con sede in Corteno (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 gennaio 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Caseificio sociale cooperativo di Casentiga », con sede in Corteno (Brescia), costituita in data 23 agosto 1954 per atto del notaio dott. Arrigo Calvi ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il geom. Massimo Bianchi.

(273)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 7 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1964, n. 218, recante la determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Grosseto, la retribuzione media per il personale con qualifica 14 - 11, dipendente da alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria, zona litoranea, per il periodo giugno - settembre, leggasi: « L. 90.200 » in luogo di: « L. 90.000 ».

(222)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 251, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal tenente colonnello medico del ruolo d'onore dell'Esercito prof. dott. Silvio Principalli, residente in Roma, via Mesopotamia, 11, avverso il provvedimento con il quale, a decorrere dal 30 giugno 1962, è stato sollevato dall'incarico di membro militare effettivo presso la Commissione medica superiore per le pensioni di guerra.

(444)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 28 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,8350	624,82	624,81	624,82	624,82	624,85	624,82	624,82
$ Can.	582,04	582 —	581,75	581,95	581 —	582,01	581,95	582,02	582 —	582 —
Fr. Sv.	144,50	144,47	144,45	144,49	144,45	144,50	144,495	144,52	144,50	144,50
Kr. D.	90,35	90,35	90,35	90,33	90,30	90,37	90,31	90,35	90,35	90,35
Kr. N.	87,35	87,35	87,35	87,325	87,37	87,35	87,325	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,67	121,65	121,65	121,65	121,60	121,68	121,655	121,67	121,68	121,65
Fol.	173,91	173,92	173,90	173,92	173,90	173,92	173,92	173,90	173,92	173,92
Fr. B.	12,59	12,593	12,5940	12,5925	12,59	12,59	12,5925	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,5250	127,515	127,50	127,51	127,506	127,50	127,52	127,51
Lst.	1744,81	1744 —	1743,85	1744 —	1743,75	1744,70	1744,15	1744,70	1744,75	1744,10
Dm. occ.	157,03	157,03	157,0750	157,055	157,01	157,05	157,04	157,02	157,05	157,04
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1850	24,185	24,15	24,18	24,182	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,76	21,76	21,75	21,765	21,80	21,76	21,755	21,76	21,76	21,76

Media dei titoli del 28 gennaio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,80
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	581,95
1 Franco svizzero	144,492
1 Corona danese	90,32
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	121,652
1 Fiorino olandese	173,92
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1744,075
1 Marco germanico	157,047
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,76

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio per posti disponibili al 1° ottobre 1964, relativi a posti di ruolo organico nei Conservatori di musica, Istituti e Scuole d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per gli insegnanti in servizio in Istituti di istruzione artistica, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1964.

Detti concorsi sono per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Pianoforte	Conservatori di musica	1
2	Decorazione pittorica; Decorazione pittorica e disegno professionale relativo; Decorazione pittorica e disegno di figura; Decorazione murale; Pittura decorativa; Pittura applicata alla decorazione murale; Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Istituti d'arte	1
3	Arti grafiche; Arti grafiche e disegno professionale relativo; Decorazione del libro; Incisione e stampa calcografica	Id.	1
4	Plastica; Plastica ornamentale; Plastica decorativa; Plastica di ornato e figura; Plastica e disegno professionale relativo; Plastica applicata alla decorazione murale; Decorazione plastica; Decorazione plastica e disegno relativo; Decorazione e plastica ornamentale ceramica; Modellazione e lavorazione del marmo; Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo; Scultura decorativa	Id.	1
5	Arte del tessile e disegno professionale relativo; Tessitura e stampatura stoffe	Id.	1
6	Disegno geometrico e di proiezione; Disegno geometrico e prospettiva; Disegno geometrico e architettonico; Disegno geometrico, architettonico e prospettiva; Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale; Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia; Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva; Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva; Disegno geometrico ed elementi architettonici ed ornamentali; Disegno architettonico; Architettura; Architettura e relativo disegno professionale; Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo; Architettura decorativa; Prospettiva; Costruzioni; Disegno ornamentale	Istituti d'arte	1
7	Storia dell'arte e delle arti applicate	Scuole d'arte	3
8	Decorazione pittorica e relativo disegno professionale; Disegno e pittura applicata alla decorazione murale; Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo . . .	Id.	2
9	Plastica e disegno professionale relativo; Plastica e disegno professionale arte dei metalli; Modellazione; Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo . .	Id.	3
10	Lavorazione artistica dei metalli e disegno professionale relativo; Disegno professionale per i metalli	Id.	1
11	Disegno geometrico e di proiezione; Disegno geometrico e architettonico; Disegno geometrico, architettonico e disegno professionale per il legno; Disegno geometrico e ornato, Disegno geometrico, ornato ed elementi di figura; Disegno geometrico e dal vero; Disegno architettonico; Disegno architettonico, costruttivo e teoria; Disegno professionale; Prospettiva	Id.	5

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1964 appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla III classe di stipendio;

b) hanno prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera a) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come

servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4 comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre chè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23, Roma-EUR, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1964.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'Istituto in cui il concorrente presta servizio.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1964 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1964.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dal capo dell'Istituto attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso Istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di Istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1964 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato) nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2;

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, e di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quelle di cui alla circolare 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro, con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilasciano dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e qualora non abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.

Prove d'esame

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie e gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Nei concorsi di cui ai numeri 2, 4, 6, 9, 10 e 11 di cui al precedente art. 1, la lezione comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di merito, di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato;

c) esito di concorsi in istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione di merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad «ottimo» nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo supe-

riore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale ed artistica svolta dal candidato.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1964.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero - Parte II.

I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Dal giorno fissato per la prova sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in un altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza stabilisce la durata, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

a) per i Conservatori di musica: da due direttori titolari dei Conservatori, uno dei quali con funzioni di presidente, ed un professore titolare negli istituti stessi;

b) per gli Istituti e le Scuole d'arte: da un direttore titolare, presidente, e due professori titolari nei predetti Istituti e Scuole.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che nella prova d'esame abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a punti 80.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1964
Registro n. 80, *foglio n.* 308

N.B. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(70)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 29 ottobre 1964, n. 44, è stato pubblico il decreto ministeriale 5 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1964, registro n. 71, foglio n. 330, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(295)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e titoli a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1963.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 29 ottobre 1964, n. 44, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1964, registro n. 69, foglio n. 144, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e titoli a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(296)

Avviso di rettifica

Nel comunicato in data 16 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1965, pag. 302: « Ministero pubblica istruzione. Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177. » alla voce: *Ministero delle finanze*: Carriera direttiva delle imposte di fabbricazione, leggasi: « posti cinque », anzichè: « posti undici ».

(541)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria:

1) concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) concoso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tali concorsi possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1965) abbiano, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea in ingegneria, conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica, per partecipare al concorso indicato all'art. 1, n. 1;

della laurea in ingegneria civile od industriale, conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato, per partecipare al concorso di cui all'art. 1, n. 2.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il 31 marzo 1965.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore della Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5, e se residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione su carta bollata da L. 400;

B) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo da L. 400, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1965), abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

C) titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, nonchè il diploma o certificato di abilitazione ovvero copia autentica degli stessi salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 400;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 400 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

d) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera h) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini *dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra*, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, e di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Reupbblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame-colloquio per ciascun concorso comprenderà le materie di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove d'esame-colloquio saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;

b) porto d'armi,

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità.

Art. 10.

Prova di esame-colloquio

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno dell'esenzione del periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1965
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 92.

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per esame-colloquio a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

PARTE PRIMA

Principi di fisica tecnica ed elettronica:

principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;
principi fondamentali di elettrotecnica.

PARTE SECONDA

Tecnologia industriale:
cognizione sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

PARTE TERZA

Principi di economia ed estimo industriale:
nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;
criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
criteri di valutazione degli impianti industriali.

Legislazione:
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;
nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
nozioni di statistica.

Traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per esame-colloquio a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

PARTE PRIMA

Topografia con elementi di geodesia:
Nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica.
Triangolazioni geodetiche e topografiche.
Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti.
Poligolazione e livellazione.
Rilevamento plano-altimetrico del terreno. Celerimensura.
Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi.
Compensazione degli errori.
Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini.
Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

PARTE SECONDA

Economia ed estimo:
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.
Elementi della teoria del valore applicata alle stime.
Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici.
Principali industrie agrarie.
Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.
La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima.
Stima dei terreni agrari e dei boschi.
Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.
Stima delle aziende industriali.
Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).
Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

PARTE TERZA

Costruzioni:
Sollecitazioni semplici e composte.
Travi semplici ed armate, reticolate, continue, Archi.
Calcoli di stabilità delle varie strutture. Dei fabbricati.
Muri di sostegno. Fondazioni.
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione, composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione.
Computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali.
Utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

Legislazione:
disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti;
nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;
nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;
leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame colloquio è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

(530)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1965, alle ore 8,30.
Le prove pratiche del concorso di cui sopra avranno luogo presso l'Istituto chimico dell'Università degli studi di Roma (piazzale delle Scienze) nei giorni 1 e 2 marzo 1965, alle ore 8,30.

(531)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato in seno alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Trieste, del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 136/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il coadiutore capo Devescovi Guglielmo è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Trieste del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 2 gennaio 1965

p. Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(387)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Avviso concernente il bando di concorso per esami, riservato ai laureati in Giurisprudenza e Scienze statistiche ed attuariali in servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Con provvedimento del 29 dicembre 1964, è stato indetto, a sensi dell'art. 75 del regolamento giuridico ed economico per il personale, un concorso per esami riservato ai laureati in Giurisprudenza e Scienze statistiche ed attuariali che prestino servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione come ricercatori a contratto o comunque adibiti a compiti propri di ricerca.

A norma del bando, affisso in ogni laboratorio e nell'albo dell'Istituto nazionale della nutrizione, le domande per la partecipazione al concorso dovranno pervenire all'Istituto stesso entro il trentesimo giorno dalla data di affissione del bando di concorso.

(288)

Avviso concernente il bando di concorso per esami, riservato ai laureati in Medicina e chirurgia, in Scienze naturali ed in Scienze biologiche in servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Con provvedimento del 29 dicembre 1964, è stato indetto, a sensi dell'art. 75 del regolamento giuridico ed economico per il personale, un concorso per esami riservato ai laureati in Medicina e chirurgia, in Scienze naturali ed in Scienze biologiche che prestino servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione come ricercatori a contratto o comunque adibiti a compiti propri di ricerca.

A norma del bando, affisso in ogni laboratorio e nell'albo dell'Istituto nazionale della nutrizione, le domande per la partecipazione al concorso dovranno pervenire all'Istituto stesso entro il trentesimo giorno dalla data di affissione del bando di concorso.

(289)

Avviso concernente il bando di concorso per esami, riservato ai laureati in Chimica in servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Con provvedimento del 29 dicembre 1964, è stato indetto, a sensi dell'art. 75 del regolamento giuridico ed economico per il personale, un concorso per esami riservato ai laureati in Chimica che prestino servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione come ricercatori a contratto o comunque adibiti a compiti propri di ricerca.

A norma del bando, affisso in ogni laboratorio e nell'albo dell'Istituto nazionale della nutrizione, le domande per la partecipazione al concorso dovranno pervenire all'Istituto stesso entro il trentesimo giorno dalla data di affissione del bando di concorso.

(290)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLÌ

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 562 in data 25 gennaio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 828;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte formulate dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Vista la designazione effettuata dalla Prefettura di Forlì;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Monaco dott. Rosario, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maneschi dott. Pietro, medico provinciale superiore;

Gallerani dott. Camillo, primario ostetrico dell'Ospedale di Forlì;

Gagliardi prof. dott. Leone, primario ostetrico dell'Ospedale di Cesena;

Valsecchi dott. Antonio, direttore di sezione presso la Prefettura di Forlì;

Lacchini Silvia, ostetrica condotta.

Segretario:

Primicerio dott. Bruno, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Forlì, via Zanchini n. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dei Comuni interessati e dell'Ufficio del medico provinciale di Forlì.

Forlì, addì 14 gennaio 1965

Il medico provinciale: GAVIANO

(392)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3787 del 31 luglio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

De Marinis dott. Livio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gaudenzi dott. Gio Battista, consigliere di 1ª classe della Prefettura;

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale capo;

Vaglio prof. dott. Nicola, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Perugia;

Archilei prof. dott. Tommaso, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale civile di Spoleto;

Severini Antonietta, ostetrica condotta.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere amministrativo dell'Ufficio del medico provinciale.

La Commissione avrà sede in Perugia presso la clinica ostetrica dell'Università ed inizierà i suoi lavori il 10 marzo 1965, ad ore 16, sempreché sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto viene pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Perugia, all'albo pretorio della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Perugia, addì 5 gennaio 1965

Il medico provinciale: SIGGIA

(325)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico nel comune di Nicastro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3918 del 14 maggio 1962, col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico nel comune di Nicastro;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice e i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che, pertanto, si debba provvedere all'approvazione della graduatoria predetta e della dichiarazione del vincitore del concorso di che trattasi;

Visto il decreto presidenziale del 10 giugno 1955, n. 854, e la legge 2 febbraio 1960, n. 41;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata come segue la graduatoria degli idonei al concorso per il conferimento di un posto di medico scolastico nel comune di Nicastro:

Barresi Francesco, punti 130,05 su 200.

Il dott. Barresi Francesco è dichiarato vincitore ed è assegnato al comune di Nicastro quale medico scolastico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per 8 (otto) giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Nicastro.

Catanzaro, addì 17 dicembre 1964

Il medico provinciale: GIUTTARI

(389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 24 marzo 1964, n. 1190/3, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di medico condotto, vacante nel comune di Sondrio;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1964, n. 3608/3, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Ponti Giuseppe . . . . . punti 72,377 su 120
2. Galli Giovan Battista . . . . » 68,970 »
3. Fertitta Francesco . . . . . » 67,270 »
4. Bolognini Luigi . . . . . » 63,802 »
5. Del Frate Francesco . . . . » 62,019 »
6. Rizzo Giovanni . . . . . . » 43,085 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 5 gennaio 1965

Il medico provinciale: PANI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1964, n. 1190/III, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di medico condotto, vacante nel comune di Sondrio;

Visto il proprio decreto in pari data n. 53/III-4, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ponti Giuseppe, primo classificato nella graduatoria degli idonei in premessa indicata, è dichiarato vincitore della condotta medica di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Sondrio, addì 5 gennaio 1965

Il medico provinciale: PANI

(229)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 08880 del 15 settembre 1963 col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1962;

Visti il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del concorso, il decreto di ammissione dei concorrenti, i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria dei concorrenti;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1962:

1. Funicelli Luigi	punti 51,675	su 100
2. Scianni Fedele	» 50,550	»
3. Trivelli Ennio	» 49,700	»
4. Bruzzese Tristano	» 42,387	»
5. D'Aiuto Carmelo	» 40,920	»
6. Cobucci Cristoforo	» 39,875	»
7. De Simone Ermelino	» 39,275	»
8. Passarelli Francesco	» 36 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 12 gennaio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1962;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle sedi di condotta a fianco di ciascuno indicate:

1) Funicelli Luigi: Castellabate 1ª condotta;
2) Scianni Fedele: Montano Antilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 12 gennaio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(324)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rovigo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1189/14.9 del 31 dicembre 1963 e del 6 maggio 1964, relativi al bando di pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario consorziale tra i comuni di Villadose, Ceregnano e San Martino di Venezze, resosi vacante al 30 novembre 1963;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Rovigo, nonchè le terne proposte dal Consiglio dell'ordine provinciale dei veterinari di Rovigo e del Comune capo consorzio;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Rovigo al 30 novembre 1963, è così costituita:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Santaniello dott. Luigi, direttore di sezione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
Berti dott. Roberto, veterinario provinciale superiore;
Montroni prof. Luigi, docente di ruolo di Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Seren prof. Ennio, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;
Zerbinati dott. Sergio, veterinario condotto.

Segretario:

Cerenzia dott. Leonardo, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo la sua sede a Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale e della Prefettura di Rovigo ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 15 gennaio 1965

(393) *Il veterinario provinciale*: SANNA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2059 e n. 2065 in data 5 dicembre 1964, con i quali, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1963;

Visto che i due suddetti decreti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 318 del 23 dicembre 1964;

Attesochè il dott. Fadda Antonio Baingio, quinto classificato nella graduatoria di merito e dichiarato vincitore della condotta consorziale di Padria-Mara, ha comunicato in data 12 gennaio 1965 di rinunciare alla titolarità della suddetta condotta;

Rilevato che il dott. Sulas Francesco, sesto classificato, opportunamente interpellato, ha richiesto il conferimento della condotta vacante;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regio decretho 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Sulas Francesco è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Padria-Mara, in sostituzione del dottor Fadda Antonio Baingio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Sassari e a quello dei comuni di Padria e di Mara.

Sassari, addì 15 gennaio 1965

(394) *Il veterinario provinciale*: PIGA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.